

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 giugno 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma, in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1072.
Comune di Cantalupo in Sabina (Rieti). Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1073.
Comune di Torri in Sabina (Rieti). Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1115.
Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1998, n. 332: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe». Pag. 7
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1133.
Art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68, individuazione delle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medicamentose, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 68/99 Pag. 9

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1267.
Sperimentazione di modelli di intervento innovativi del servizio sociale professionale nelle aziende sanitarie della Regione Lazio Pag. 10
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1277.
IPAB Centro geriatrico «Giovanni XXIII» di Viterbo. Modifica statuto Pag. 12
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000, n. 1347.
D.M. 8 ottobre 1997. Nomina di un membro in rappresentanza della Regione e di un membro in rappresentanza degli enti locali nel comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 1467.
IPAB Opera Pia «Milani-Rossi» di Segni. Riconferma commissario straordinario Pag. 16
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 1468.
Permesso di ricerca per acqua minerale denominata «Claudia 2» in territorio del comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma Pag. 17

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

ADDI' - 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E'
RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI ALEANDRI - AMATI -
DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 1133

OGGETTO: Art. 5, comma 7, della legge 12.3.99, n.68,
individuazione delle modalita' di versamento, da parte dei
soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e
maggiorazioni riguardanti le concessioni medesimo, in attesa
dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.5 comma 4
della legge 68/99.



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

OGGETTO: Art. 5, 7° comma, della legge 12/03/99, n. 68, individuazione delle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5 comma 4, della legge 68/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro, di concerto con l'Assessore all'Economia e Finanza,

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art. 5, comma 3, della citata legge 12/03/99, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e per gli Enti Pubblici Economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO l'art. 5, comma 4, il quale dispone che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali degli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione;

VISTO l'art. 5, comma 5, il quale prevede, in caso di totale o parziale omissione del versamento del contributo per l'esonero parziale nella misura dovuta, a carico del datore inadempiente, la sanzione amministrativa della maggiorazione della predetta somma dal 5 al 24% su base annua;

VISTO il 7° comma dell'art. 5, con cui si dispone che le Regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme riguardanti i contributi per la concessione del beneficio dell'esonero parziale e alle sanzioni ad esso correlate per totale o parziale inadempienza;

VISTO l'art. 14, della legge 68/99, istitutivo del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

VISTO il 3° comma del predetto articolo in cui si determina che in detto Fondo dovranno confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative e dei contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge n. 68/99, nonché i contributi di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17/01/2000, nella parte riguardante le disposizioni in materia di esoneri parziali;

CONSIDERATA la temporanea impossibilità di provvedere alla formulazione delle disposizioni normative regionali previste dall'art 14 della legge 68/99, a causa della



emanazione delle norme regolamentari in materia, da parte dell'Autorità Governativa competente, avuto particolare riguardo agli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 5 della legge n. 68/99;

RITENUTO di dover, comunque, provvedere ad una prima regolamentazione della materia, secondo quanto prescritto dalla richiamata circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e di dover, conseguentemente, individuare le modalità di presentazione della domanda di esonero parziale, nonché quelle di versamento dei contributi e delle sanzioni a detto istituto correlate da parte dei datori di lavoro interessati;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità di individuare un capitolo nel bilancio regionale con relativo n° di conto corrente che consenta l'effettuazione e la corretta imputazione dei versamenti dovuti a titolo di contributi o sanzioni connesse all'istituto giuridico di cui trattasi;

VISTA la legge 127/97.

DELIBERA:

- 1) I datori di lavoro privati e gli Enti Pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, prevista in applicazione della legge 68/99, possono proporre domanda di esonero parziale al Centro per l'impiego competente per territorio in cui ha sede l'impresa, individuato da ogni Provincia, nell'ambito dei bacini di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 222 del 04.02.2000.
- 2) La domanda di esonero parziale deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla circolare n. 4/2000 citata in premessa relativamente agli elementi identificativi dell'azienda richiedente, alle condizioni caratteristiche dell'attività aziendale, al numero dei dipendenti e ad ogni altro ulteriore elemento di specificazione richiesto.
- 3) A ricevimento della domanda, il Servizio competente autorizza la sospensione parziale degli obblighi nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60%, in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero per il quale il Centro per l'impiego stesso svolge adeguata istruttoria, secondo quanto previsto dalla richiamata circolare.
- 4) Prima dell'emanazione del provvedimento il Centro per l'impiego convoca, con nota scritta, il datore di lavoro proponente e comunica contestualmente:
 - l'importo del contributo da versare, comprensivo della quota dovuta per la sospensione degli obblighi già applicata al momento della presentazione della domanda e della quota corrispondente al periodo di esonero concesso;
 - il numero di conto corrente su cui effettuare il versamento e la precisazione della causale da apporre sul correlato bollettino;
 - l'esito della domanda con la precisazione dei termini per l'eventuale ricorso e dell'organo competente a trattarlo;
 - il termine entro cui presentarsi al Centro per l'impiego per la notifica del provvedimento pena la dichiarazione di decadenza e l'inoltro della pratica al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per le sanzioni del caso.



5) Il datore di lavoro, al momento del ritiro del provvedimento di esonero, deve dimostrare, tramite esibizione dei bollettini di conto corrente, l'avvenuto pagamento della quota complessiva a suo carico, relativa all'intero periodo di durata dell'esonero concesso. Il pagamento è dovuto anche nel caso di rigetto della domanda, relativamente al solo periodo di sospensione già goduto.

6) In caso di mancata presentazione o di mancato o incompleto versamento del contributo per l'esonero, il Centro per l'impiego procederà a dichiarare totalmente o parzialmente decaduto dal beneficio il datore di lavoro richiedente e a segnalare la violazione al Servizio Ispettivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente, al fine dell'applicazione delle maggiorazioni previste a titolo di sanzione dell'art. 5, 5° comma, della legge 68/99 citata in premessa.

7) La percentuale di maggiorazione applicata a titolo di sanzione dovrà essere calcolata dal Servizio Ispettivo sentito il parere dell'Organismo di cui all'art. 6, 3° comma del D.Lgs. n. 469/97, così come integrato dall'art. 6 della legge n. 68/99.

8) Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso d'ufficio dal Centro per l'impiego competente su semplice richiesta del datore di lavoro, precedente la scadenza del periodo di esonero concesso, inoltrata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della presente delibera per quanto concerne il versamento dei contributi.

Detto rinnovo non potrà, in ogni caso, essere concesso per periodi superiori a sei mesi.

9) In caso di mutamenti riguardanti la denominazione sociale, la natura giuridica dell'azienda o l'assetto organizzativo della medesima, l'autorizzazione all'esonero parziale continuerà a produrre efficacia nei riguardi del datore di lavoro interessato il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al servizio competente. La voltura del decreto di esonero è concessa a condizione che le modificazioni dichiarate siano adeguatamente comprovate e non comportino, in ogni caso, sostanziali mutamenti delle condizioni di attività aziendale che hanno originato la concessione del provvedimento stesso.

10) Al fine di assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, si individua il conto corrente postale n. 00785014 intestato alla Tesoreria Regionale Via della Pisana n. 1301 Roma, per consentire l'effettuazione dei versamenti medesimi opportunamente contraddistinti dalla causale del versamento.

11) Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati nel Bilancio regionale appositi capitoli di entrata e di uscita quali riferimenti contabili del Fondo regionale per i disabili previsto dall'art. 14 della Legge 68/99.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi

18 APR. 2000



18 APR

COPIE LAZIO